

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIONISI, LIBERTINI e VOLPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1991

Norme sull'iscrizione ai corsi universitari

ONOREVOLI SENATORI. – Il secondo comma dell'articolo 149 del vigente testo unico della legge sull'istruzione superiore stabilisce che coloro i quali «non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate».

Tale norma, se poteva avere una validità nel passato, perchè tendeva a ridurre il numero eccessivo dei «fuori corso» iscritti nelle nostre università e ad incentivare la conclusione del corso di studio anche al fine di restituire una relativa compattezza ai corsi stessi e di razionalizzare la vita delle università, va, oggi, rivalutata ed eventualmente modificata alla luce del profondo mutamento intervenuto nella realtà

sociale, e soprattutto nella condizione giovanile.

È noto a tutti che molti giovani si iscrivono ai corsi universitari per utilizzare utilmente e dignitosamente i lunghi tempi di attesa prima di accedere al lavoro e come sia profondamente mutato lo stesso rapporto culturale delle giovani generazioni verso lo studio, il lavoro ed i tempi di vita.

Ed è noto a tutti come il fenomeno dell'abbandono degli studi, abbia, nel nostro Paese, ancora livelli incompatibili con la sua posizione di rilievo nella comunità internazionale.

Una legge che ostacoli un cittadino nel desiderio di accrescere la sua cultura, per

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collocarsi con maggiore dignità nella società a cui appartiene e in cui opera, contrasta con i principi fondamentali di uno stato libero, civile, democratico. La norma sopra richiamata riduce gli orientamenti costituzionali in materia di emancipazione culturale e sociale ad una solenne affermazione di principio, retorica e priva di significato.

Non è giusto annullare un *curriculum* di studi superiori costruito con esperienze e risultati positivi, già valutati da docenti investiti direttamente dallo Stato, quando il cittadino può dimostrare di aver interrotto il corso universitario per gravi motivi e in stato di necessità, indipendentemente dalla sua volontà e dal suo impegno personale.

Può darsi il caso di un giovane studente che per ragioni serie, di malattia, di famiglia o riferibili ad un particolare contesto sociale o per altre cause ancora degne di attenta considerazione, sia di fatto impedito di concludere i suoi studi da una norma che

in alcuni casi può apparire severa e ingiusta.

In una società così varia, complessa e contraddittoria come la nostra pare opportuno quindi che la rigidità della norma relativa agli otto anni consecutivi senza esami sia temperata dalla possibilità di deroga, su domanda dell'interessato, conferita al Ministero della pubblica istruzione il quale potrà così prendere in considerazione casi particolari.

L'esperienza dimostra che esistono alcuni significativi casi in cui la rigida applicazione della norma vigente ha creato situazioni di disagio e di sostanziale ingiustizia.

È possibile ad un organismo superiore verificare le singole situazioni. Il Ministero della pubblica istruzione inviti il Consiglio superiore della pubblica istruzione ad esprimere un parere su tutta la materia anche in ordine all'abrogazione o alla modifica della legge al fine di eliminare una norma inadeguata alle problematiche attuali e lontana dalla realtà contemporanea.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunto il seguente:

«A richiesta dell'interessato e per comprovati motivi di salute, di famiglia o di carattere sociale, il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, stabilire che si deroghi dalle norme contenute nel precedente comma».